



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2017

IL TRIBUNALE DI BARI  
II SEZIONE PENALE

nella persona del giudice dott.ssa F. Cistulli

con la presenza del VPO dott. DE BARI  
con l'assistenza dell'ausiliario M.P. TISO  
ha pronunciato mediante lettura la

SENTENZA  
nella causa penale di primo grado  
contro

- 1) \_\_\_\_\_ e residente in  
Casamassima in Via Ricco Antonio n°5, elettivamente domiciliato  
in \_\_\_\_\_ alla Via Melo da Bario n° 205 presso lo studio dell'avv.  
Antonio Maria La Scala, LIB. ASSENTE, difeso di fiducia dall'avv.  
Antonio Maria La Scala, SOSTITUITO CON DEFG CA ORALE DELL'AVV.  
ANTONIO MARIA LA SCALA FORNARELLI, \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_ Bari  
\_\_\_\_\_ ASSENTE, difesa di fiducia dall'avv.  
Antonio Maria La Scala,

IMPUTATO

come da foglio allegato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM: CONDANNA ALLA PENA DI ANNI UNO  
E RESCISIO DI RECCUSIONE PER  
CIASCUN IMPUTATO

Difesa: ASSOLUZIONE PER ENTRAMBI GLI  
IMPUTATI, IN SUBORDINE MINIMO DECCA  
PENNA

N. 6728/13 - R.G. P.M.

N. 1879/15 R.G. TRIB.

N. \_\_\_\_\_ / 17 Reg. Sent

UDIENZA  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 27-03-17

TRASMESSA AL P.G. 28-3-17

COMUNICATA IL \_\_\_\_\_

Appello o ricorso per cassazione

il \_\_\_\_\_

Trasmissione atti in Corte App/

Cass. il \_\_\_\_\_

Trasmesso estratto al contumace

il \_\_\_\_\_

notificato il \_\_\_\_\_

SENTENZA IRREVOCABILE

il \_\_\_\_\_

Scheda per \_\_\_\_\_

redatta il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Camp. Penale

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

N.Rep. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Mod.71M.E.

Atti Giud. del \_\_\_\_\_

Art. N. \_\_\_\_\_ Mod. 9

Camp. Civ. N. \_\_\_\_\_

Comunicazione ex art.27 reg.es.

cpp il \_\_\_\_\_

Entrambi:

Delitto di omessa dichiarazione continuata, previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 5 d.l.vo 74/00, poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità:

il ..... di legale rappresentante della srl ..... fino al 26.5.2011.

la ..... di legale rappresentante della srl ..... dal 26.5.2011,

al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, non presentavano, pur essendovi tenuto, le dichiarazioni annuali relative agli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011, con le seguenti imposte evase:

Anno	Componenti positivi di reddito non dichiarati	IVA dovuta	IVA Relativa
2009	€ 1.714.466,99	220.935,68	342.893,39
2010	972.851,10	113.898,16	193.570,22
2011	644.760,49	85.784,14	56.474,06

128,95

superiori alla soglia di Euro 77.468,53.

Compresso in ..... dal 30.9.2009 al 30.9.2012

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 5 dicembre 2014 il Pm citava a giudizio per rispondere dei delitti in epigrafe indicati.

All'udienza del 4 maggio, 11 maggio e 13 luglio 2015 il processo veniva rinviato a causa della assenza di prova della citazione nei confronti di

All'udienza del 9 novembre 2015, assenti gli imputati, aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 28 novembre 2016 veniva acquisito il processo verbale di costatazione con gli allegati, venivano escussi i testi . Inoltre il PM

correggeva il capo di imputazione in ordine all'ammontare dell'iva relativa del 2011.

All'odierna udienza, indicati gli atti utilizzabili per la decisione, sentite le conclusioni delle parti, la scrivente ha deciso dando lettura della presente sentenza.

### MOTIVAZIONE

In data 12 settembre 2012 la Guardia di Finanza iniziava una verifica fiscale nei confronti della società I (costituita il 19 marzo :... , in liquidazione, con sede legale in

previa notifica in data 23 agosto 2012 di invito a presentarsi alla liquidatrice , nata a Sanluri il 23 dicembre 1943, presso la Tenenza di Putignano al fine controllare l'adempimento delle disposizioni in materia di iva ed imposte dirette relative al periodo dal 1/1/2009 al 12/9/2012.

La feriva di ricoprire la carica dal 26 maggio 2011 e che fino a detta data l'amministratore della società era stato suo figlio , di cui disconosceva l'attuale residenza. Aggiungeva che non era in grado di esibire alcuna documentazione contabile e fiscale della società in quanto la stessa era andata smarrita nell'anno 2010 come da denuncia sporta da suo figlio il 21 giugno 2010 (allegata al processo verbale di costatazione).

A seguito dell'omessa esibizione delle scritture contabili la Guardia di Finanza ricostruiva induttivamente il reddito della società.

Dal controllo dei dati presenti nell'anagrafe tributaria risultava che la società verificata per l'anno 2009 aveva presentato la comunicazione annuale dati Iva indicando operazioni attive per euro 686.060 ed operazioni passive per euro 340.496 con iva esigibile (sulle operazioni attive) pari a 168.016, iva detratta (sulle operazioni passive) pari ad euro 64.874 ed una iva dovuta pari ad euro 103.142,00. Inoltre per il 2009 ed il 2010 la società aveva presentato il modello 770 indicando di avere come dipendenti rispettivamente 76 e 41 soggetti.

La Guardia di Finanza quindi chiedeva informazioni agli Istituti di credito sui rapporti intrattenuti con la società, con (titolare del 95% delle quote) e


(titolare del 5% delle quote). Ottenute le risposte relativi ai rapporti intrattenuti con costoro, la guardia di finanza, esclusi i rapporti non movimentati, commissioni e spese, operazioni di giroconto, storni, investimenti/disinvestimenti, pagamenti di imposte e tasse, pagamenti con indicazioni del beneficiario, prelevamenti con bancomat (ritenuti connessi alle esigenze personali), chiedeva conto degli altri movimenti ai prefati con invito al contraddittorio :

ai sensi dell'art. 60 lett. e) del Dpr n. 600 del 1973) in quanto cancellato per irreperibilità dal Comune di Casamassima).

La signora feriva di non avere mai effettuato alcuna operazione per conto della società e quindi di non essere in grado di dare giustificazione alcuna in merito ai versamenti ed ai prelevamenti annotati sui rapporti bancari indicati sull'invito al contraddittorio.

Il socio Rusignuolo produceva documentazione che provava che le movimentazioni intervenute sui propri conti correnti erano riferibili alla sua ditta individuale . con sede in

Bari in via . 29 e di avere comunicato il recesso dalla società con raccomandata del 22 giugno 2010 (raccomandata mai pervenuta al destinatario per irreperibilità).



Alla luce delle risposte fornite dalle parti la Guardia di Finanza procedeva alla redazione di prospetti (allegato n. 5 del processo verbale) contenenti le annotazioni dei versamenti e dei prelevamenti per i quali non era stata fornita giustificazione della irrilevanza sotto il profilo fiscale, ovvero, per i prelevamenti, non era stato indicato con certezza il beneficiario.

Sulla scorta delle presunzioni legali sancite dalla normativa tributaria in materia di indagini finanziarie (art. 32 comma 1 n. 2 del DPR n. 600 del 1973) venivano determinati i ricavi non dichiarati negli anni 2009, 2010 e 2011 nel seguente modo:

anno 2009

versamenti	iva su versamenti	prelevamenti	iva su prelevamenti	ricavi non dichiarati
1.104.678,42	220.935,68	609.788,57	121.957,21	1.714.466,99

anno 2010

versamenti	iva su versamenti	prelevamenti	iva su prelevamenti	ricavi non dichiarati
569.490,82	113.898,16	403.360,28	80.672,06	972.851,10

anno 2011

versamenti	iva su versamenti	prelevamenti	iva su prelevamenti	ricavi non dichiarati
428.920,71	85.784,14	215.839,78	43.167,96	644.760,49

Sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza il Pm ha contestato ai prevenuti nelle rispettive qualità di legali rappresentanti della società verificata succedutisi nel tempo il delitto di cui all'art. 5 del d.l.vo n. 74 del 2000. Precisamente è contestato ai prevenuti di non avere presentato le dichiarazioni annuali relative agli anni 2009, 2010 e 2011 evadendo l'iva in misura superiore alla soglia di euro 77.468,53.

Va osservato che nel caso di omessa dichiarazione l'accertamento dell'esatta evasione per la verifica della soglia di punibilità è competenza esclusiva del giudice penale.

Nel caso in esame si tratta di verificare se è possibile in sede penale accertare il reddito della società in base ai dati bancari acquisiti, in chiave di presunzioni legali<sup>1</sup>, aggiungendo che in ordine ad essi gli imputati non hanno fornito alcuna giustificazione né davanti alla amministrazione finanziaria né in dibattimento.

Nel caso in esame occorre chiedersi se proprio l'assenza di giustificazioni da parte del contribuente invitato al contraddittorio ed il suo silenzio in sede dibattimentale vale ad attribuire ai dati bancari il connotato della gravità, precisione e concordanza, tali da renderli idonei a sostenere da soli, sotto il profilo probatorio, l'accertamento compiuto.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che in tema di reati tributari ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele il giudice può fare ricorso ai verbali di constatazione ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, nonché ricorrere all'accertamento induttivo

<sup>1</sup> Nel caso in esame si tratta di presunzioni tributarie. Segnatamente di quella di cui all'art. 32 dpr n. 600 del 1973 la quale configura come ricavi sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari.

dell'imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute e, dall'altro, che il giudice può fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilità dell'imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull'informativa della Guardia di Finanza che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato, che sull'accertamento induttivo dell'imponibile operato dall'ufficio finanziario quando la contabilità imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente. Ciò a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde (sez. 3 n. 1904 del 21 dicembre 1999).

La Suprema Corte ha evidenziato che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (cfr. sez. 3, n. 7078 del 23.1.2013, Piccolo, rv. 254852, fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto inutilizzabile la presunzione contenuta nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, che configura come ricavi sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari, conf. sez. 3, n. 2246 del 1.2.1996, Zullo, rv. 205395). In tema di reati tributari, ai fini della prova del reato, il giudice può, dunque, fare legittimamente ricorso agli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza o dall'ufficio finanziario, anche ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, pur dovendo il proprio esame estendersi a valutare ogni altro eventuale indizio acquisito in quanto l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione però che detti elementi siano assunti non con l'efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori e, siccome dette presunzioni hanno il valore di un indizio, esse, per assurgere a dignità di prova, devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti.

Nel caso in esame le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non sono accompagnate da elementi oggettivi di riscontro rispetto alle emergenze dei dati bancari né da altre presunzioni atteso che il versamento di assegni sui conti correnti del [redacted] in ordine ai quali alcuna verifica sul soggetto emittente la Procura della Repubblica ha fatto) può trovare tante giustificazioni (svolgimento di altra attività imprenditoriale in nero<sup>2</sup>, svolgimento di attività illecite, ecc...).

Non può valere a sorreggere il dato indiziario costituito dalle risultanze delle indagini bancarie la deposizione del Maresciallo [redacted] (il cui apporto è limitato alla stentata illustrazione<sup>3</sup> delle risultanze dell'accertamento bancario ed alla determinazione dell'imponibile) né il silenzio serbato dal contribuente in sede di contraddittorio con l'Amministratore finanziaria prima, ed in sede penale successivamente. Invero costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche perché connaturato al fondamentale diritto al silenzio spettante al reo, quello secondo cui non è consentito al giudice desumere dalla rinuncia all'imputato a rendere l'interrogatorio elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova grava sull'accusa (sez. 6, n. 8958

<sup>2</sup> Nella denuncia di smarrimento del 21 giugno 2010 il [redacted] dichiarava di essere titolare di tre ditte:

versati possano riguardare l'attività delle altre società.

<sup>3</sup> Il maresciallo nel corso della testimonianza riferiva di essere "entrato nel pallone" (cfr. pag. 17 del verbale stenotipico).

del 27 gennaio 2015). La negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell'onere probatorio (Sez. 1, n. 2653 del 26 ottobre 2011).

Ciò che difetta nel caso in esame è proprio l'esistenza di quegli "univoci elementi probatori di accusa", non potendo le risultanze derivanti dalle indagini bancarie rappresentare ex se idoneo elemento di prova a sorreggere la tesi dell'accusa (cfr. per analogo caso Sez. 3, n. 15899 del 2 marzo 2016).

Pqm

Visto l'art. 530 cpv c.p.p., assolve  
rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.  
Motivazione contestuale.  
Bari, 27 marzo 2017

dai reati a loro

Il giudice  
dott.ssa Flora Cistulli

Per il valore  
27.03.17

IL CANCELLIERE  
Ditta Maria Giuseppina Tisto